AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:
- il combinato disposto degli artt. 110 e 112 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'articolo 47, che prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo Dell'Agenzia Nazionale;
- l'articolo 48, comma 3, lettera c), secondo cui i beni immobili sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio del Comune/Provincia/Regione ove l'immobile è sito;

VISTI i decreti n. 99/93 e 100/93 RMP emessi dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione in data 17.08.2006, divenuti definitivi il 27.06.2007, con cui è stata disposta a carico di SANSONE Giuseppe, nato a Palermo il 05.05.1950, e SANSONE Gaetano, nato a Palermo il 23.03.1941, la confisca, tra l'altro, delle quote sociali e del compendio aziendale della S.I.CO.S. Srl in liquidazione, società intestataria del seguente cespite:

- *Unità immobiliare sita in Palermo, Via Eleonora Duse n. 15/37, identificata in catasto al foglio 17, particella 445, sub 152 (Kb 171322)*

VISTO l'interesse all'assegnazione definitiva del bene manifestato dal Comune di Palermo, già detentore dell'immobile in virtù di contratto di locazione, quale sede della VII Circoscrizione, al fine di pervenire alla eliminazione dei costi connessi all'attuale locazione passiva;

VISTA la nota datata 24/02/2015, con cui il dott. Antonio Fresina, n.q. di liquidatore della società intestataria del cespite in questione, ha rappresentato che l'estromissione dal patrimonio societario del bene non pregiudica, in termini di insussistenza passiva, il percorso liquidatorio intrapreso;

CONSIDERATO, altresì, che la mancata assegnazione del cespite comporterebbe ulteriore aggravio di spesa a carico dell'ANBSC in vista dell'imminente avvio dei lavori di ristrutturazione e rifacimento del prospetto dell'edificio, deliberati dall'Assemblea Condominiale;

VISTO l'art. 48, comma 3, lett. c), del Decreto Legislativo n. 159/2011 ai sensi del quale l'Agenzia dispone la revoca del provvedimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi, se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni;

PRESO ATTO che, nella riunione del 25 marzo 2015, il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere alla assegnazione del bene in argomento in favore del Comune di Palermo, e che la destinazione dello stesso è effettuata in conformità del dettato normativo;

DECRETA

l'estromissione dell'*unità immobiliare sita in Palermo, Via Eleonora Duse n. 15/37, identificata in catasto al foglio 17, particella 445, sub 152 (Kb 171322)*, dal compendio aziendale della S.I.CO.S. Srl in liquidazione, ed il suo contestuale trasferimento, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna, al Patrimonio indisponibile del Comune di Palermo, per essere destinata a finalità istituzionali secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 159/2011.

Eventuali oneri e i pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.

Luogo e data di protocollo

IL DIRETTORE
(Postiglione)

Il Referente Area Sicilia
Dott.ssa A.M. Manzo